



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIROLAMO" VENEZIA
Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 –
fax 041 721789 e – mail VEIC84200T@istruzione.it PEC
VEIC84200T@pec.istruzione.it Codice Scuola VEIC84200T
Codice Fiscale 94071400272 Codice Univoco Ufficio: UF0I22

Circ.191
TUTTI.

Ai docenti della scuola
dell'Infanzia
Primaria
Secondaria di primo grado
Al personale ATA
AL SITO

OGGETTO: Novità normative in materia di Covid – 19

A seguito di emanazione di nuova Ordinanza Ministeriale regolante gli ingressi dall'estero, in vigore dal giorno 18/04/2021, tutti coloro che hanno soggiornato o transitato all'estero, al momento del rientro in Italia sono:

1. obbligati a comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione mediante compilazione dell'apposito modulo web del sito dell'Ulss 3 Serenissima, entrando nella sezione Ingressi dall'estero
2. sottoposti all'isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria da parte del SISP per un periodo ora riformulato in 10 giorni, con l'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al termine dello stesso periodo

Eventuali esenzioni dall'obbligo di quarantena o situazioni particolari previste dalla normativa vigente saranno valutate dal Dipartimento di Prevenzione che riceve la comunicazione di ingresso.

N.B. L'eventuale avvenuta esecuzione di tampone con referto negativo non esonera dal previsto obbligo di isolamento per 10 giorni.

Pertanto gli alunni rientranti dall'estero potranno rientrare a scuola presentando il certificato di riammissione rilasciato dall'Ulss, dopo aver effettuato il tampone.

Si ricorda che, nel caso di contatto in contesto scolastico, valgono le medesime indicazioni delle linee di indirizzo del 4 febbraio us, con un'unica modifica: il secondo test non verrà più effettuato al 10° giorno ma al 14° giorno.

In ambito scolastico il caso indice viene sempre indagato per variante, e in caso confermato la ricerca retrospettiva dei contatti si estende fino a 14 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi.

Per informazioni è possibile chiamare il n. verde **800938811** o scrivere a infocovid-19@aulss3.veneto.it oppure consultare gli appositi siti web del Ministero della Salute o del Ministero degli Affari Esteri <http://www.viaggiare Sicuri.it/>.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Bernardone

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993



Data - 7 APR. 2021 Protocollo N° 153338 Class: 4.920.041 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: indicazione gestione dei contatti scolastici in considerazione della ripresa delle attività in presenza

Alla c.a.
Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Direttori Servizi Igiene e Sanità Pubblica
Referenti COVID Scuole
Aziende ULSS del Veneto

E p.c.

Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale

Direttore UO Cure Primarie
Regione del Veneto

LORO SEDI

In considerazione della ripresa delle attività scolastiche in presenza ed alla luce delle ultime indicazioni nazionali e regionali si forniscono le seguenti precisazioni al fine di garantire uniformità di comportamenti nel territorio regionale nell'applicazione delle "Linee di Indirizzo per la Gestione dei Contatti Scolastici" rev .03 del 04.02.2021. Le indicazioni della presente nota saranno inserite nel prossimo aggiornamento delle Linee di Indirizzo Regionali.

1. Monitoraggio scolastico con mantenimento della frequenza

In presenza di un alunno/docente positivo in classe, per le classi dalla prima primaria in poi è indicato, su in accordo con il SISP territorialmente competente, effettuare un test di screening iniziale e, se tutti i test risultano negativi, la classe viene posta in monitoraggio con mantenimento della frequenza (seguendo le indicazioni delle "Linee di Indirizzo per la Gestione dei Contatti Scolastici") e viene programmato un secondo test di screening a distanza di 14 giorni. Per bambini ed insegnanti frequentanti nidi e scuole dell'infanzia, considerato il rischio specifico, è prevista la quarantena con test al termine del periodo.

2. Tipologia di test di screening

Per i test in ambito scolastico, considerato il contesto specifico e la necessità di valutare ed intervenire rapidamente, si raccomanda di considerare l'utilizzo, oltre al test molecolare valutando attentamente i tempi di refertazione, anche test antigenici rapidi di 2° o 3° generazione che rispondono alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime indicate dal Ministero della Salute (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$, con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza).

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



3. Criterio temporale delle 4 ore per gli insegnanti

Nell'identificazione dei contatti scolastici tra gli operatori e il personale si raccomanda, salvo specifiche situazioni valutate dal SISP, per l'eventuale disposizione di quarantena o monitoraggio scolastico, di mantenere il criterio temporale indicativo delle 4 ore, così come definite nelle "Linee di Indirizzo per la Gestione dei Contatti Scolastici" per la scuola primaria e secondaria, al fine di consentire alla scuola l'organizzazione delle attività.

4. Rifiuto di un contatto scolastico ad essere sottoposto a test di screening

In caso di rifiuto di un contatto scolastico ad essere sottoposto a test di screening, considerata la prevalenza di infezioni asintomatiche in questa specifica popolazione, per un principio di precauzione si ritiene importante adottare specifici provvedimenti cautelativi al fine di garantire la tutela della salute dell'intera comunità scolastica e contrastare la possibile diffusione del virus da parte di soggetti asintomatici che non si sottopongono al test di screening:

1. se il rifiuto è per il test iniziale di screening, si dispone la quarantena con test di fine quarantena al 14° giorno;
2. se il rifiuto è per il test finale (14° giorno), si prolunga il periodo di quarantena per arrivare ad un totale di 21 giorni,

Si raccomanda inoltre, il costante inserimento di tutte le situazioni scolastiche nel Modulo appositamente predisposto in SIAVr-COVID al fine di garantire un tempestivo e completo monitoraggio della situazione epidemiologica di tale contesto.

Relativamente al monitoraggio dell'incidenza cumulativa degli ultimi 7 giorni, si evidenzia che con il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 all'art. 2 sono state fornite "Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado" che superano quanto precedentemente indicato dal DPCM del 1.3.2021 e dalla successiva OPR del n. 36 del 9 marzo 2021 relativamente ai provvedimenti da adottare. In particolare, al comma 1, è riportato che eventuali deroghe all'attività in presenza per lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di secondo grado, sono consentite "solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio". Si raccomanda pertanto di mantenere la sorveglianza epidemiologica nel contesto delle nuove indicazioni nazionali.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE,
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

Il Direttore
dr.ssa *Francesca Russo*

Referente dell'istruttoria: dott. Michele Tonon
Tel. 041-2791352-1353-1320

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1,

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 marzo 2021, n. 77;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti da e per l'estero;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti dall'articolo 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.
2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di cui all'articolo 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), l), m), o).
3. Il presente articolo si applica a decorrere dal 19 aprile 2021.

Art. 2

1. Il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all'articolo 51, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, relativo alle persone che hanno soggiornato o transitato, nel 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia, in Stati e territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20 del predetto decreto, è rideterminato in dieci giorni, con l'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al termine dello stesso.
2. Il presente articolo si applica agli ingressi successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 3

1. Chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, nei termini e secondo la tempistica individuati con apposita circolare dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, e a darne prova al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare controlli. Lo stesso sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che potrà essere resa con le modalità ivi previste in alternativa al modulo di localizzazione in formato digitale esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici.

Art. 4

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
- b) rientrino nei casi di cui all'articolo 51, comma 7, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
- b) intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile;
- c) siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in Italia.

3. Nei casi di cui al comma 2, fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e dall'articolo 3 della presente ordinanza, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:

- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'articolo 51, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ingresso nel territorio nazionale è altresì consentito nelle situazioni previste all'articolo 51, comma 7, lettere f), m) e n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51 secondo la seguente disciplina:

- a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50;
- b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

5. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale di cui all'articolo 3, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Art. 5

1. Agli spostamenti da e per il Brasile e da e per la Regione del Tirolo, le disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», cessano di trovare applicazione.


2. La presente ordinanza, salvo quanto diversamente stabilito dalle singole disposizioni, produce effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data del 30 aprile 2021.

3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 APR 2021

Il Ministro della salute
(On. Roberto Speranza)



REGIONE DEL VENETO



ULSS3
SERENISSIMA

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Distretto del Veneziano
P.le San Lorenzo Giustiniani 11/D, 30174 Venezia-Mestre
Tel 041/2608443 – 041/2608413 - Fax 041-2608441
email sisp@aulss3.veneto.it - PEC sisp.aulss3@pecveneto.it
Direttore: Dr. Vittorio Selle

Mestre

12 APR. 2021

Alla cortese attenzione

Direttori Distretti

e. p.c.

Direttore Dipartimento di Prevenzione

Direttore Direzione Sanitaria

Oggetto : indicazioni gestione contatti nel setting scolastico

A seguito delle nuove indicazioni della Regione Veneto del 07.04.2021, relative alla gestione dei contatti nel setting scolastico, e a riscontro di alcune richieste di chiarimenti pervenute a questo Servizio, si rappresenta quanto segue:

1. in presenza di un caso positivo (alunno o docente) per le classi dalla primaria in poi, viene confermato un test di screening iniziale sui contatti scolastici individuati, se tutti i test risultano negativi, la classe viene messa in monitoraggio con frequenza scolastica come da indicazioni delle "Linee di indirizzo per la Gestione dei Contatti scolastici" e un secondo test di screening viene programmato non più a distanza di 10 giorni ma a distanza di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo.
I test di screening raccomandati nel setting scolastico, oltre al tampone molecolare, sono i test antigenici rapidi di 2 o 3 generazione (che hanno caratteristiche di sensibilità superiore o uguale all'80% e specificità superiore al 97%).
2. Per la ricerca dei contatti tra i docenti e altri operatori scolastici, da sottoporre a provvedimenti di sanità pubblica, viene confermato il criterio temporale di 4 ore nelle 48 ore precedenti o i sintomi o il tampone, come definito nelle "Linee di indirizzo per la Gestione dei Contatti scolastici."
3. In caso di rifiuto di un contatto scolastico ad essere sottoposto al test di screening si prevede che, se il rifiuto è per il test iniziale di screening, viene disposta una quarantena di 14 giorni con test finale ; se invece il rifiuto è per il test finale (14 giorno) viene prolungato il periodo di quarantena fino a un totale di 21 giorni.

Il Direttore UOC SISP
Azienda ULSS n. 3 Serenissima
Dr. Vittorio Selle
SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
D.ssa DE CARRI BERNARDETTA
Dirigente Medico - VE 6002 CH

Referente del procedimento: dr.ssa Bernardetta De Caprio
Distretto del Veneziano
Mail bernardetta.decaprio@aulss3.veneto.it